

MODELLO PRELIMINARE DI CONCESSIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DEL TENNIS SITO IN RIVOLI NEL QUARTIERE MAIASCO TRA VIA VAJONT E VIALE SAN GIORIO.

REPERTORIO N. _____ DEL _____

L'anno, il giorno del mese di.....in Rivoli.

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA

- il Comune di Rivoli, con sede in Corso Francia n. 98, Rivoli (TO), qui rappresentato da Marcello PROI, nato a Torino il 01.09.1962, domiciliato, per questo atto, presso la sede di Corso Francia n. 98, che qui interviene e stipula in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI RIVOLI (Partita Iva /codice fiscale 00529840019),.....che rappresenta nella sua qualità di Dirigente responsabile della Direzione Servizi amministrativi e alla persona (per brevità successivamente denominato “**concedente**”)

- il Sig., nato a il, residente in,, che interviene in questo Atto in qualità di Presidente della A.S.D..... codice fiscale con sede legale in che assume la seguente forma giuridica prevista dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. n.38/2021 “Associazione Sportiva Dilettantistica” che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamata (per brevità successivamente denominato “**concessionario**”).

PREMESSO

- che l'art. 6, del D.Lgs n. 38 del 28-02-2021, in riferimento agli impianti sportivi, prevede: al comma 1, “*l'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive*”; al comma2, “*nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari*”;

- che tali principi sono insiti nell'art. 2, comma 2 lett. d) dello Statuto, che riconosce nell'attività culturale, nella pratica sportiva dilettantistica e nell'impiego del tempo libero momenti essenziali ed autonomi della formazione ed esplicazione della persona umana e li favorisce promuovendo strutture decentrate ed iniziative idonee;

- che l'Amministrazione comunale sostiene il sistema sportivo locale principalmente attraverso la messa a disposizione di strutture e impianti sportivi per il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, con particolare attenzione alle fasce giovanili, con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'Ente locale e delle associazioni sportive operanti nel territorio;

- che, in attuazione dei suddetti principi, l'Amministrazione Comunale di Rivoli, con delibera di G.C. n. 213 del 23.07.2026 ha dato atto d'indirizzo alla Direzione Servizi amministrativi e alla persona – Ufficio Sport per l'affidamento di cui all'oggetto che tenga conto di quanto disposto dalla normativa vigente nonché della necessità di garantire una effettiva concorrenza, indicando di:

- procedere attraverso apposita manifestazione pubblica di interesse per sollecitare associazioni o società sportive dilettantistiche (senza fini di lucro) a presentare proposte progettuali per riqualificare e gestire il complesso sportivo ubicato nel quartiere Maiasco, tra via Vajont e viale San Giorio ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 38/2021;
- individuare quale affidatario un'associazione o società sportiva dilettantistica senza fine di lucro;
- per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore

a cinque anni;

- l'associazione sportiva si impegna a realizzare a propria cura e spese gli interventi di riqualificazione, ammodernamento e messa a norma dell'impianto. A fronte di un canone annuo stimato in € 10.000,00, l'esecuzione di detti lavori è da considerarsi a tutti gli effetti prestazione corrispettiva del godimento del bene. Pertanto, l'obbligo di corresponsione del canone in denaro si intende assolto mediante l'effettuazione degli investimenti, che restano acquisiti al patrimonio dell'Ente al termine della concessione;
 - il Concessionario dovrà comunque garantire, per l'intera durata della concessione, la perfetta efficienza, funzionalità e manutenzione dell'impianto;
 - individuare e selezionare un progetto preliminare meritevole di interesse pubblico, tenuto conto del relativo piano di fattibilità economica secondo i predeterminati requisiti:
 - realizzazione del progetto di riqualificazione, rigenerazione e ammodernamento, conseguente gestione tecnico amministrativa, custodia e sorveglianza degli impianti e delle attrezzature e di tutte e dotazioni afferenti, nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell'affidatario, pulizia giornaliera degli impianti e dei servizi con oneri e spese a proprio carico, oltre che le spese relative ai consumi di energia elettrica, gas e acqua, rifiuti e in genere tutte le utenze;
 - favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico ottimizzando il rapporto tra funzione sportiva tipica e funzione sociale, nel rispetto delle esigenze dei fruitori, con riferimento allo sport dilettantistico, allo sport agonistico, all'attività motoria, all'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, all'attività sportiva per le Scuole, all'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza, inclusi i cittadini in condizione di disabilità ed anziani e le altre realtà sportive territoriali;
 - il completo funzionamento del complesso sportivo comunale;
 - la conduzione e la perfetta funzionalità, la sicurezza, l'igienicità degli impianti e dei relativi servizi, comprese le aree a verde e pertinenze, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di impianti sportivi;
 - garantire orari minimi di apertura al pubblico dell'impianto;
 - applicare le tariffe massime d'uso, previa approvazione della Giunta comunale, con previsione di tariffe agevolate per associazioni e società sportive aventi sede nel territorio comunale impegnate nell'attività sportiva giovanile o nell'avviamento allo sport e garantire l'utilizzo gratuito all'Amministrazione comunale previa richiesta;
 - garanzie da prestarsi a carico dell'affidatario a tutela del corretto e regolare svolgimento del servizio.
- con il medesimo atto la Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con l'affidatario della concessione;
- con avviso pubblico del ____/____/2026 il Dirigente responsabile della Direzione servizi amministrativi e alla persona ha avviato il procedimento per l'affidamento della *"RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE/AMMODERNAMENTO E GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DEL TENNIS SITO IN RIVOLI NEL QUARTIERE MAIASCO TRA VIA VAJONT E VIALE SAN GIORIO"*;
- che a seguito delle procedure di evidenza pubblica con deliberazione n. . del... è stato riconosciuto l'interesse pubblico della migliore proposta formulata da... e la gestione in oggetto è stata affidata alla medesima ASD;
- che con Determinazione dirigenziale n..... del/...../....., verificato positivamente il possesso dei requisiti dal Responsabile del Progetto, è stata affidata all'Associazione Sportiva Dilettantistica *"RIGENERAZIONE/RIQUALIFICAZIONE/AMMODERNAMENTO E GESTIONE DEL COMPLESSO SPORTIVO DEL TENNIS SITO IN RIVOLI NEL QUARTIERE MAIASCO TRA VIA VAJONT E VIALE SAN GIORIO"*.

Dato atto che:

- che il DURC dell'Associazione, qualora la stessa abbia in organico manodopera per la quale sia prevista una copertura previdenziale a carico del datore di lavoro, (n. INAIL _____ con scadenza al _____) risulta regolare;
- che l'Associazione dichiara di non essere sottoposta alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- che l'Associazione dichiara di possedere i requisiti morali e i requisiti tecnici, economici e professionali necessari ad adempiere le obbligazioni di cui al presente contratto, debitamente attestati dalla documentazione acquisita agli atti della Direzione Servizi amministrativi e alla persona – Ufficio Sport, e di essere solvibile e che non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente, o non in grado di adempiere alle proprie obbligazioni, o esporlo ad eventuali procedure concorsuali, e che non sono stati adottati da alcuna autorità atti per la liquidazione, lo scioglimento o la cancellazione, né di aver intrapreso altri atti che possano influire negativamente sulla propria possibilità di eseguire le obbligazioni assunte con il presente contratto;
- che non esistono anche solo potenziali conflitti d'interesse tra gli organi rappresentativi e tecnici della citata ASD e l'amministrazione precedente.

Tutto ciò premesso e dato atto le parti, come sopra convenute, previa ratifica della narrativa che precede e che riconoscono quale parte integrante del presente contratto,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Obiettivi dell'affidamento della gestione a terzi degli impianti sportivi di cui all'oggetto

Il Comune di Rivoli con l'affidamento della gestione a terzi dell'impianto sportivo in oggetto si propone di proseguire nell'adempimento degli obblighi previsti nello Statuto Comunale e nel Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 31.01.2008 e modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 109 del 30.09.2008 nonché nel Regolamento dei beni immobili del Comune di Rivoli, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27.10.2016.

Nello specifico si pone l'obiettivo di affidare l'organizzazione e la concessione di un processo globale e unitario nei suoi diversi aspetti al fine di promuovere e valorizzare lo sviluppo di attività sportive ed il soddisfacimento di interessi generali della collettività.

Gli impianti sono formati da attrezzature e installazioni costituenti campi da tennis e polifunzionale, pertanto le attività che possono essere realizzate devono essere riconducibili prioritariamente a tale disciplina sportiva e/o affini. Ulteriori attività sportive, ludiche e ricreative sono ammissibili solo in quanto complementari all'attività sportiva e in funzione della loro utilità sociale, culturale e sportiva collettiva, con particolare attenzione al circuito giovanile e alle Associazioni che operano nel suddetto settore.

La concessione rientra nella tipologia di gestione indiretta senza finalità di lucro poiché gli impianti hanno caratteristiche strutturali tali da:

- essere destinati allo svolgimento di pratiche sportive;
- avere un bacino d'utenza specifico per la pratica di attività sportive riferite alla peculiarità degli impianti stessi;
- la determinazione delle tariffe per l'eventuale utilizzo temporaneo da parte di terzi degli impianti è di competenza dell'Amministrazione;
- non poter ospitare servizi accessori con valenza imprenditoriale, per cui la gestione non è suscettibile di effettiva e significativa redditività se non quelle complementari.

Si precisa a tal proposito che, relativamente ad un eventuale locale ristoro da realizzare nel rispetto della normativa vigente in materia di pubblici esercizi, le attività ad esso afferenti dovranno in ogni caso configurarsi come attività accessoria e strettamente connessa alle attività e ai servizi sportivi e ricreativi svolti all'interno dell'impianto e durante il funzionamento dello stesso.

La gestione contabile tra entrate e uscite del bar deve essere sostanzialmente in pareggio, ovvero se risulta un avanzo lo stesso deve essere utilizzato a copertura di altre attività istituzionali i cui contributi

ai costi, versati dai partecipanti all'attività, risultassero non sufficienti alla copertura dei costi.

ART. 2 – Oggetto dell'affidamento

La concessione ha per oggetto il complesso sportivo del tennis, sito in Rivoli nel quartiere Maiasco tra via Vajont e viale San Giorio. Allo stato attuale la struttura rientra, in parte, nella tipologia di impianto sportivo rubricato al n. 88 del Patrimonio Indisponibile dell'Ente e in parte a impianto libero accesso collocati solitamente all'interno di aree verdi attrezzate.

Tale impianto è contenuto nei seguenti riferimenti catastali:

- N.C.E.U. (Nuovo Catasto Edilizio Urbano) al Fg. 20 Mappale 779 – Cat. C\4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi;
N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni) al Fg. 20 Mappale 782;
N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni) al Fg. 20 Mappale 781.
- Composto da: 2 campi da tennis; un fabbricato con la funzione di spogliatoi; un'area a libero accesso dotata di linee per il gioco del tennis e linee per il minibasket.

La gestione degli impianti comporta lo svolgimento delle attività finalizzate ad un utilizzo ottimale delle strutture sportive, nonché la realizzazione dei necessari interventi manutentivi, compresi gli interventi di cura generale e pulizia, in relazione all'uso dello stesso, nonché gli interventi di rigenerazione, riqualificazione e ammodernamento previsti nel progetto presentato in sede di gara e allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale (Allegato offerta progettuale).

Inoltre, poiché l'area oggetto del presente atto comprende, altresì, il passaggio pedonale di collegamento tra viale San Giorio e via Vajont, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla sua traslazione sul lato sud dei campi da tennis, garantendo una larghezza minima del sedime stradale pari a 2,50 metri.

ART. 3 – Durata dell'affidamento. Divieto di subconcessione

L'affidamento degli impianti avrà durata per un periodo massimo di .. (...) anni a far data dalla sottoscrizione della presente convenzione. Tale periodo è correlato all'entità degli investimenti così come proposti sulla base del relativo piano economico finanziario presentato in sede di gara, in relazione agli investimenti previsti sugli impianti. E' escluso ogni tacito rinnovo.

Qualora il concessionario aderisca a progetti di cofinanziamento di pubbliche amministrazioni e per esso siano previsti forme di concessione maggiori, il periodo di durata del contratto potrà essere esteso, di concerto con l'Amministrazione comunale, fino alla durata dei predetti finanziamenti.

E' fatto divieto al concessionario di subconcedere, anche solo in parte, le attività per la gestione dell'impianto sportivo. L'utilizzo temporaneo delle strutture da parte di soggetti terzi, alle tariffe stabilite dall'Amministrazione, non si configura come sub-concessione.

E' altresì vietata tassativamente ogni altra destinazione degli impianti concessi con la presente convenzione, come pure non è consentito alla società concessionaria di trasmettere ed accordare ad altri Enti o società i benefici che le derivano da essa, salvo le associazioni sportive già presenti sul territorio e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.

L'eventuale elusione anche di fatto del divieto di cui ai precedenti commi costituisce causa di immediata risoluzione della concessione.

Oltre che per lo spirare del termine finale, per il perimento del bene concesso e per lo scioglimento dell'ente concessionario, la concessione può cessare per decadenza, revoca, risoluzione per inadempimento, recesso unilaterale, secondo quanto previsto nei successivi articoli.

Alla scadenza o all'estinzione della concessione l'impianto e le attrezzature connesse, di cui al verbale di constatazione, dovranno essere in buono stato, salvo il deterioramento d'uso, secondo quanto risulterà da ulteriore apposito verbale di riconsegna che dovrà essere redatto e sottoscritto dalle parti.

ART. 4 – Destinazione d'uso dei beni e finalità della gestione

La concessione è intesa ad assicurare alla concessionaria la possibilità di svolgere il proprio oggetto sociale con riferimento principale all'attività del tennis e affini (allenamenti e incontri). Ulteriori attività sportive, ludiche e ricreative sono ammissibili solo in quanto complementari all'attività sportiva del tennis e affini e in funzione della loro utilità sociale, culturale e sportiva collettiva, con particolare

attenzione al circuito giovanile e alle Associazioni che operano nel suddetto settore e sul territorio.

Il concessionario, in tale contesto, dovrà pertanto curare la predisposizione di:

a. attività preordinate alla valorizzazione funzionale e sociale dell'impianto e della sua potenzialità, finalizzate anche a fornire risposta alle esigenze degli utenti del sistema sportivo comunale, quali:

- organizzazione, sviluppo e gestione delle attività statutariamente previste con riferimento alla valorizzazione dell'impianto sportivo e delle sue attività nell'ambito del sistema sportivo comunale, incrementando l'uso pubblico dell'impianto secondo le finalità previste dal vigente regolamento degli impianti sportivi e presentando al Comune il piano di utilizzo dell'impianto;
- organizzazione e gestione di eventi e manifestazioni sportive nell'ambito di un quadro di iniziative anche programmate dall'Amministrazione Comunale, in sinergia con le potenzialità della promozione turistica cittadina;

b. attività preordinate alla gestione ed allo sviluppo operativo – strutturale, nonché attività complementari, finalizzate alla gestione ottimale dell'impianto sportivo, al suo miglioramento funzionale – operativo ed alla migliore fruibilità della struttura, quali:

- gestione e conservazione manutentiva dei beni mobili ed immobili afferenti l'impianto sportivo, compresi gli interventi di custodia, cura generale e di pulizia, in relazione alle principali finalizzazioni d'uso dello stesso;
- sviluppo delle attività inerenti l'organizzazione degli utilizzi dell'impianto sportivo da parte di Associazioni, Enti e gruppi;
- gestione dei servizi di assistenza all'utenza e al pubblico in relazione alla fruibilità dell'impianto sportivo e delle attività in esso realizzate;
- gestione dell'attività per la sorveglianza dei beni mobili e immobili afferenti al centro sportivo, nonché delle attività relative alla regolazione degli accessi allo stesso;
- gestione delle attività amministrative e contabili inerenti il funzionamento e le attività dell'impianto sportivo ivi compreso l'assolvimento degli oneri fiscali.

c. eventuale ampliamento della dotazione strutturale ed impiantistica dell'impianto sportivo volta all'aumento dell'utenza e/o al miglioramento delle attività descritte.

Il concessionario dichiara di non avere finalità lucrative o intenti speculativi e di condurre la gestione secondo gli intenti del concedente; intenti che dichiara altresì di condividere.

E' assolutamente vietata qualsiasi modifica della destinazione della struttura.

Il concessionario dovrà perseguire la massima efficienza nella conduzione degli impianti e nell'organizzazione dell'attività a tutela preminente dei fruitori nell'obiettivo della massima qualità sportiva.

ART. 5 – Tariffe

Tutti i proventi derivanti dall'introito delle tariffe per l'utilizzo temporaneo degli impianti spettano al concessionario.

Il concessionario è tenuto all'applicazione delle tariffe che sono adottate ogni anno con deliberazione dalla Amministrazione comunale.

Il tariffario in vigore nonché il calendario e orario delle attività devono essere esposti all'ingresso del complesso sportivo in luogo ben visibile ai frequentatori.

ART. 6 – Uso dei beni dell'impianto sportivo

Al Concessionario è riconosciuto – in correlazione con la gestione del servizio sportivo – il diritto d'uso dei beni immobili e mobili costituenti ed afferenti l'impianto/i sportivo/i, meglio individuati e qualificati nell'Allegato al presente atto, in prospettiva della loro valorizzazione e maggiore fruibilità.

L'uso dei beni mobili e immobili comprende gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo quanto meglio specificato al successivo art. 8, nonché specificatamente per i beni mobili, la loro sostituzione quando necessario.

ART. 7 – Assegnazione dei beni

L'Amministrazione Comunale consegna al concessionario gli impianti sportivi ed i beni ad essi afferenti con specifico verbale, descrittivo dello stato dei beni immobili e mobili, nonché delle

dotazioni impiantistiche correlate.

Il verbale, da redigersi in contraddittorio con il Concessionario previa sottoscrizione del presente atto, fa fede in relazione allo stato iniziale degli impianti sportivi e dei beni ad essi afferenti, ai fini dei profili conservativi e migliorativi conseguenti all'attività gestionale correlata alla presente concessione.

ART. 8 – Manutenzione dell'impianto sportivo ed interventi edilizi

Il Concessionario:

- A) assicura tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi comprensivi di tutti gli elementi interni ed esterni, nonché la manutenzione completa (ordinaria e straordinaria) della pavimentazione dei campi di gioco, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'eventuale locale bar/ristoro e di ogni altra parte afferente e complementare agli impianti;
- B) effettua la pulizia ordinaria e periodica dell'intero/i complesso/i sportivo/i descritto nel precedente articolo 2, necessaria a mantenere lo stesso nelle opportune condizioni di efficienza e decoro. Il concedente si riserva il diritto di svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo, tramite i competenti Uffici.
- C) si obbliga a provvedere ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili in dotazione alla struttura ed alla sostituzione di quelli eventualmente danneggiati o usurati in modo da non risultare più utilizzabili nel periodo di durata della gestione, indipendentemente dalla causa che abbia provocato il danneggiamento. La sostituzione dei beni mobili danneggiati o usurati deve essere fatta nel rispetto delle tipologie e degli standard tecnico-funzionali dei beni posti in disuso.
- D) si impegna al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza. In modo particolare deve accertarsi che lo svolgimento di qualsiasi attività sia subordinata al rispetto delle norme di sicurezza, alle prescrizioni norme ASL e della commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, ecc.
- E) si impegna a non utilizzare e a non far utilizzare impianti non a norma o non debitamente dotate delle previste autorizzazioni edilizie, igienico sanitarie, di sicurezza (es. locale bar/ristoro) fino a regolarizzazione delle medesime;
- F) si impegna ad acquisire e a trasmettere all'UTC i certificati di conformità degli impianti termico/elettrico;
- G) si impegna a volturare e ad assumere tutte le spese inerenti i consumi delle varie utenze (elettriche, riscaldamento, acqua, telefoniche, ecc.)
- H) si impegna al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza. In modo particolare deve accertarsi che lo svolgimento di qualsiasi attività sia subordinata al rispetto delle norme di sicurezza: capienza massima di spettatori, prescrizioni norme ASL e commissione di vigilanza per pubblici spettacoli, ecc.

Il concessionario dovrà, inoltre, effettuare gli interventi di riqualificazione, rigenerazione, ammodernamento e tutte le opere e migliorie che ha dichiarato di voler realizzare nell'ambito del progetto presentato in sede di gara, secondo il cronoprogramma e con le tempistiche e le modalità indicate.

Ai sensi di quanto previsto al precedente comma, il Concessionario effettua un costante monitoraggio dello stato degli impianti e delle strutture dell'impianto sportivo, dei suoi apparati, dei beni mobili e delle strutture funzionali ad esso/i afferenti.

Per gli interventi di cui al presente articolo, nonché per tutti gli interventi ampliativi/migliorativi dell'impianto sportivo, il concessionario dovrà ottenere preventiva autorizzazione patrimoniale ed edilizia dall'Amministrazione Comunale. In ogni caso, le opere resteranno di proprietà del Comune, senza che ciò dia luogo alla corresponsione di indennizzo alcuno al Concessionario.

In caso di interventi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliativi della struttura dell'impianto/i sportivo/i, gli stessi non potranno causare alcun esborso per la Civica Amministrazione.

Le manutenzioni straordinarie dovranno essere dimostrate con documentazione contabile e bancaria.

Gli eventuali mutui che saranno stipulati dal concessionario per gli interventi di manutenzione straordinaria, migliorativi e/o ampliativi della struttura dell'impianto sportivo, non saranno garantiti da fideiussione da parte della stazione appaltante.

La concessione comprende in ogni caso tutte le spese ordinarie necessarie allo svolgimento delle attività annesse all'impianto.

ART. 9 – Personale impegnato nella gestione dell'impianto sportivo

Il Concessionario provvede alla gestione degli impianti sportivi con proprie risorse umane qualificate, che siano funzionalmente dipendenti o attraverso l'utilizzo di diverse forme contrattuali che possano coinvolgere nelle attività di gestione anche associati e volontari, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

In relazione allo sviluppo delle attività gestionali, il Concessionario individua un responsabile gestionale dell'impianto sportivo e ne comunica il nominativo all'Amministrazione comunale.

Il concessionario è tenuto a comunicare all'ente concedente l'organigramma delle cariche sociali e tecnico-sportive ed il nominativo del dirigente responsabile, nonché ogni variazione dei medesimi.

ART. 10 - Tutela della salute e della sicurezza

Il Comune di Rivoli considera la sicurezza del lavoro un valore irrinunciabile e prioritario. Tutti gli obblighi derivanti dalle normative in materia di sicurezza sul lavoro sono a carico del Concessionario, che si deve impegnare ad eseguire i servizi connessi con la gestione in condizione di sicurezza ottimali. In particolare deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti, soci o collaboratori a qualsivoglia titolo, e di tutti i soggetti interessati, tutti i comportamenti e le azioni dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed imporre al proprio personale e a tutti i soggetti interessati il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

Il Concessionario terrà conto pertanto degli obblighi connessi al rispetto delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza durante il lavoro, introdotte dal Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i .

ART. 11 - Osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti

Il Concessionario deve garantire il corretto svolgimento della gestione e assumere tutti i necessari accorgimenti per espletare la stessa nel pieno rispetto delle norme in materia e delle indicazioni riportate nella presente convenzione.

Il concessionario:

- si obbliga a comunicare qualsiasi modifica che possa intervenire nel sistema organizzativo di gestione del servizio.

- si impegna ad eseguire i lavori e le attività previste in convenzione nella piena e totale osservanza dei regolamenti, delle normative e delle leggi nazionali e regionali vigenti, con particolare riguardo alle norme riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro, l'antinfortunistica e la salute dei lavoratori.

Il concessionario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali e per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni. Il concessionario è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla legislazione vigente.

Di tutti gli operatori a qualsiasi lavoro adibiti, risponde unicamente il concessionario.

ART. 12 – Accesso all'impianto sportivo

L'utilizzo del complesso sportivo, compreso ogni impianto, attrezzatura o arredo in esso esistenti, è ammesso esclusivamente per attività sportive e collaterali comunque coerenti con la destinazione specifica della struttura.

L'accesso all'impianto sportivo è regolamentato dal piano tariffario approvato annualmente dal concedente, secondo un calendario e orario di fruizione che sono stabiliti di comune accordo tra il concessionario e l'Amministrazione comunale.

Il concessionario, compatibilmente con la programmazione delle proprie attività, ha l'obbligo, secondo le modalità della presente convenzione e del tariffario succitato, di ammettere alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive, per l'espletamento di attività che abbiano specifica attinenza alle finalità dell'impianto, i seguenti soggetti:

- persone a titolo individuale o raggruppate occasionalmente, società, enti, cooperative e associazioni o gruppi sportivi del territorio; scolaresche accompagnate da personale in grado di

assumerne la responsabilità.

Il concessionario, prima di ammettere l'ingresso di utilizzatori o pubblico agli impianti e alle attrezzature sportive, deve accertarsi che siano state pagate le tariffe in vigore e che esistano tutte le agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, permessi, accertamenti sanitari relativi all'attività da svolgere.

L'uso dell'impianto per le attività e le manifestazioni scolastiche avviene a titolo gratuito.

Le prenotazioni del complesso sportivo, dei suoi impianti e delle sue attrezzature sono curate e registrate dal concessionario e comunicate all'amministrazione tramite report semestrale.

Il Concessionario effettua le attività volte a regolamentare l'accesso all'impianto sportivo, anche mediante soluzioni di accesso facilitato, in particolare a favore dei disabili.

ART. 13 – Obblighi del concessionario

Il concessionario è tenuto a:

- a) prendere in consegna l'impianto/i e le installazioni nello stato attuale ed osservare la massima diligenza nel servirsene, per l'uso determinato dalla presente convenzione;
- b) rispondere della perdita di materiale accessorio, del deterioramento, dell'avaria o di guasti all'impianto, anche se cagionati da persone non facenti parte del Concessionario, ammesse all'uso o godimento delle cose;
- c) dotarsi del materiale di pronto soccorso e di primo intervento di soccorso, previsto dalla normativa vigente;
- d) predisporre il piano di emergenza ed evacuazione dell'impianto;
- e) riconsegnare l'impianto, nonché tutte le installazioni con i loro annessi, nel medesimo stato in cui sono assunti in godimento, salvo il riconoscimento da parte dell'Ente proprietario di un deterioramento conseguente all'uso;
- f) sostituire o ripristinare a proprie spese quelle parti od accessori che al momento dello scioglimento della presente convenzione non si presentassero nelle condizioni di cui al precedente capoverso;
- g) consentire l'utilizzo gratuito dell'impianto e annessi spogliatoi da parte delle scuole e degli istituti scolastici cittadini;
- h) consentire alle associazioni sportive del territorio, compatibilmente con le attività che si svolgono presso l'impianto e nel rispetto delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, l'utilizzo dell'impianto e annessi spogliatoi;
- i) individuare un Responsabile della Gestione e della Sicurezza dell'Impianto Sportivo (Direttore dell'impianto). Tale nominativo/i (nel caso in cui siano due soggetti diversi) dovrà/dovranno essere tempestivamente comunicato/i al Comune di Rivoli ed alle autorità competenti;
- j) individuare il personale addetto antincendio in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

Il Concessionario deve garantire il corretto svolgimento del servizio di gestione e assumere tutti gli accorgimenti necessari per espletare lo stesso nel pieno rispetto delle norme in materia e di quanto indicato nella presente convenzione. Sono a carico del concessionario tutti gli oneri compresi nel servizio di sorveglianza dell'intero complesso; in ogni caso della mancata o carente sorveglianza e delle eventuali conseguenze, risponde esclusivamente il concessionario.

Il Concessionario, contestualmente alla stipula del presente atto, deposita copia del proprio Statuto, e gli ulteriori aggiornamenti, dal quale devono risultare i nominativi dei Soci solidamente responsabili delle obbligazioni sociali, compatibilmente con la propria natura giuridica nonché i nominativi di tutti i soggetti con rappresentanza e i direttori tecnici sportivi al fine di confermare l'assenza di alcuna forma di incompatibilità e/o conflitto di interesse.

Tutti gli obblighi e gli oneri per l'espletamento delle attività inerenti alla gestione dell'impianto sportivo devono intendersi a completo carico del Concessionario.

In particolare il concessionario, nella persona del suo Rappresentante/Presidente pro-tempore, assume il ruolo di Terzo Responsabile per tutto quanto attiene la gestione dell'impianto di riscaldamento, ai sensi del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 e ss.mm., provvedendo alla manutenzione annuale e alla verifica dei fumi biennale della caldaia posta al servizio del fabbricato aggiornando il Libretto di Centrale.

Il complesso di obblighi e oneri a carico del Concessionario esplicitato nel presente contratto non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione

delle obbligazioni principali. Pertanto, ove si renda necessario per il Concessionario far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a carico dello stesso.

Il Concessionario assume incondizionatamente nei confronti del Comune, le obbligazioni espressamente previste dal vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, le cui disposizioni si richiamano integralmente e che il concessionario dichiara di ben conoscere.

Il Concessionario si obbliga, inoltre, al rispetto degli impegni assunti in sede di presentazione dell'offerta e precisamente:

k) ad eseguire quanto indicato nel piano delle manutenzioni ordinarie e straordinarie presentato in sede di gara;

l) a presentare ogni anno al Comune, unitamente al rendiconto, una relazione consuntiva del piano delle manutenzioni, nonché una dettagliata relazione riguardante l'attività gestionale e sportiva svolta;

m) al rispetto del progetto di utilizzo presentato in sede di gara.

n) a presentare annualmente all'Amministrazione Comunale, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio di riferimento, apposito rendiconto economico in cui saranno evidenziate – opportunamente separate – la contabilità commerciale e quella istituzionale.

In particolare nella contabilità dovranno essere evidenziate le spese sostenute nell'anno sportivo precedente e tutte le entrate e i proventi, nessuno escluso, riconducibili alla concessione dell'impianto (es. attività commerciali: eventuali proventi da somministrazioni alimenti/bevande, bar, pubblicità, sponsorizzazioni, ecc.; attività istituzionali: quote associative, iscrizioni, tariffe, contributi, ecc.)

Il mancato rispetto degli obblighi di cui sopra comporta la decadenza della concessione.

Sono inoltre a carico del Concessionario le spese per l'attivazione e la fornitura delle utenze.

Sono altresì a carico del Concessionario eventuali tributi, tasse e/o tariffe previste da norme di legge o regolamentari, nessuna esclusa.

ART.14 - Attività economiche collaterali

Nell'ambito del complesso sportivo al concessionario è consentito:

- a) l'esercizio di bar e ristoro ricorrendone le condizioni di legge;
- b) il diritto di esclusiva pubblicità all'interno dell'impianto;
- c) l'esercizio di scuole di avviamento allo sport a pagamento
- d) l'esercizio di attività afferenti e collaterali alla pratica sportiva.

Ogni onere e provento sono a carico e a favore del concessionario, il quale dovrà altresì provvedere all'ottenimento di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie.

L'attività del bar che eventualmente sarà esercitata dal concessionario o da un terzo in possesso dei requisiti tecnico professionali necessari (mediante predisposizione a suo totale carico di ogni adempimento di natura edilizia, commerciale, sanitario, ecc.) deve in ogni caso configurarsi come attività secondaria e accessoria e strettamente connessa alle attività e ai servizi sportivi e ricreativi. Il servizio bar deve pertanto essere funzionale ai compiti assistenziali e ricreativi dell'ente e durante il funzionamento degli impianti. E' pertanto escluso l'espletamento di attività economica e professionale, con carattere dell'abitudine, a fini di lucro, pena la decadenza della presente concessione.

ART. 15 – Spazi pubblicitari

Il concessionario è autorizzato a gestire tutti gli spazi pubblicitari esclusivamente all'interno dell'impianto in concessione, nel rispetto delle norme in materia e con esclusione di qualsiasi forma di propaganda politica.

Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia.

Allo scadere della concessione il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario. Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato alla ditta concessionaria del servizio. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte

le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni. Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

È obbligo del Concessionario riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziativa promosse dall'Amministrazione comunale stessa.

In deroga al divieto di sub concessione, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio della pubblicità commerciale, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui agli artt.94 e 95 del Decreto lgs. n.36/2023 e delle norme per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell'eventuale sub concessionario e la relativa dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui agli artt.94 e 95 del Decreto lgs. n.36/2023. Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento. Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio (pubblicità commerciale).

ART. 16 – Rapporti economici

L'associazione sportiva si impegna a realizzare a propria cura e spese gli interventi di riqualificazione, ammodernamento e messa a norma dell'impianto. L'esecuzione di detti lavori è da considerarsi a tutti gli effetti prestazione corrispettiva del godimento del bene. Pertanto, l'obbligo di corresponsione di un canone in denaro si intende assolto mediante l'effettuazione degli investimenti, che restano acquisiti al patrimonio dell'Ente al termine della concessione.

Il concessionario introita i proventi derivanti dalle tariffe d'uso che debbono essere quelle approvate annualmente con deliberazione dalla Amministrazione comunale.

Il concessionario introita altresì i proventi derivanti dalla vendita dei titoli di accesso per manifestazioni organizzate all'interno dell'impianto sportivo.

Il concessionario, inoltre, può introitare risorse derivanti da quote associative, sponsorizzazioni autonomamente acquisite, contributi e liberalità per la gestione dell'impianto sportivo corrisposti da altri soggetti

Il Concessionario è autorizzato a gestire tutti gli spazi pubblicitari esclusivamente all'interno dell'impianto in concessione, nel rispetto delle norme in materia e con esclusione di qualsiasi forma di propaganda politica.

La responsabilità derivante dalle obbligazioni eventualmente contratte durante il periodo di gestione per la realizzazione degli investimenti, degli interventi e delle attività dell'impianto sportivo fanno capo esclusivamente al concessionario.

A nessun titolo l'Amministrazione Comunale può essere ritenuta responsabile diretta o in solido per le predette obbligazioni.

ART. 17 – Utilizzo dell'impianto sportivo da parte dell'Amministrazione Comunale

Per proprie esigenze organizzative - anche determinate da situazioni non programmabili - l'Amministrazione Comunale può utilizzare il centro sportivo per un numero di giornate non superiore a 15 per ciascun anno.

In tal caso, l'Amministrazione Comunale può disporre di tutto o di parte dell'impianto sportivo richiedendo al concessionario, almeno 15 giorni prima della data di utilizzo, la modifica dei programmi o dell'articolazione temporale degli spazi di attività sportiva presso l'impianto sportivo.

Il concessionario è tenuto a fornire la necessaria assistenza gratuita al Comune nelle occasioni di sua diretta utilizzazione dell'impianto.

L'utilizzo dell'impianto avverrà per il Concessionario secondo un calendario stabilito in base alle esigenze delle squadre della società, mentre per le restanti società cittadine l'utilizzo delle ore libere avverrà con richiesta al Concessionario e mediante versamento della tariffa oraria.

ART. 18 – Facoltà di intervento del Comune

In qualunque momento il Comune di Rivoli potrà apportare all'impianto tutte le modifiche,

ampliamenti e migliorie che riterrà necessarie ed opportune per motivi di interesse pubblico.

Nel caso di cui al precedente comma, verranno concordati tra le parti tempi e modalità per la determinazione del periodo strettamente necessario per lo svolgimento di tali opere, così come risultante dal cronoprogramma degli interventi. Qualora l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo potrà essere richiesto dal Concessionario al Comune.

Il Comune si riserva la facoltà di verificare le modalità di accesso all'impianto a categorie di utenti meritevoli di particolare tutela onde garantire lo sviluppo e la promozione dello sport.

ART. 19 – Riserva di utilizzo dell'impianto

Il Concessionario si impegna a riservare l'utilizzo dell'impianto sportivo con le modalità definite nel progetto di utilizzo e per le specifiche attività svolte a favore delle scuole, dei giovani, dei disabili e degli anziani.

ART. 20 – Responsabilità del concessionario

Il concessionario è responsabile della sicurezza degli operatori da esso impegnati nelle attività di gestione dell'impianto sportivo e dei fruitori dello stesso, con riferimento ad installazioni e materiali dai medesimi utilizzati, nonché all'uso dei luoghi e delle strutture nei quali essi operano.

Il Comune è del tutto estraneo all'uso così come allo svolgimento delle attività che sono oggetto del presente atto, uso ed attività che riguardano esclusivamente il concessionario, che le esplica a suo rischio, spesa e con piena manleva del Comune da ogni qualsivoglia responsabilità al riguardo.

ART. 21 – Garanzia

L'Aggiudicatario, a garanzia dell'esatto puntuale adempimento degli obblighi convenzionali, ha prodotto, a titolo di garanzia, polizza fidejussoria n. stipulata con agenzia di, in data , prot n. del, per un importo corrispondente al 5 per cento dell'importo dell'investimento, che copre anche il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi convenzionali relativi alla gestione dello stesso impianto e precisamente per €

La garanzia deve essere mantenuta attiva per tutto il periodo di durata della concessione.

Il concessionario assume, altresì, ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone e cose in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti assunti

Il Comune di Rivoli declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa che nei suoi confronti potesse essere fatta valere per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del concessionario.

Il concessionario, prima di dare corso all'esecuzione del contratto deve dare dimostrazione di essere provvisto di un'adeguata copertura assicurativa per RCT / RCO (Responsabilità Civile verso Terzi/Responsabilità Civile Operatori) propria dell'attività che viene svolta, per l'intera durata del periodo contrattuale ed essere riferita almeno ai seguenti rischi inerenti lo svolgimento di tutte le prestazioni ed attività:

- a.** contro gli infortuni che potrebbero colpire i fruitori dell'impianto sportivo e gli operatori e dai quali conseguia decesso o invalidità permanente;
- b.** per responsabilità civile verso terzi, inclusa l'Amministrazione Comunale, a copertura dei danni cagionati a terzi nel corso dell'attività;
- c.** per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi.

A tale fine l'affidatario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, le seguenti polizze assicurative:

- Polizza assicurativa RCT/RCO a copertura di rischi attinenti la responsabilità per danni a persone o cose (incluso il Comune) e verso prestatori di lavoro con massimale unico pari ad Euro 3.000.000,00
- Polizza per l'assicurazione dei beni mobili ed immobili gestiti contro danneggiamenti, furti, incendi con massimale pari a Euro 1.500.000,00;

Il Concessionario, che presenta una polizza assicurativa con scadenza annuale anziché per tutta la durata contrattuale, come indicato al c. 3 del presente articolo, deve fornire la dichiarazione della Società Assicurativa, con la quale la stessa si obbliga a notificare al Comune di Rivoli, mediante Pec, il mancato pagamento da parte dell'Assicurato del premio di assicurazione e l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza; al verificarsi di queste condizioni, nei soli confronti del Comune di Rivoli, la polizza in corso sarà considerata valida ed efficace fino a quando siano trascorsi giorni 15 (quindici) dalla data di invio della pec.

Inoltre, la Società Assicuratrice si obbliga, ove intenda avvalersi della facoltà di recesso per sinistro prevista dal contratto, di dare di ciò comunicazione al Comune di Rivoli a mezzo pec almeno 30 giorni prima della data di cessazione della garanzia.

Copia della polizza assicurativa deve essere trasmessa all'Ufficio Sport e all'Ufficio contratti, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione, per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata sottoscrizione di detta polizza comporterà la risoluzione della concessione.

Art. 22 - Modalità di espletamento della gestione dell'impianto sportivo

Il concessionario, conformemente agli obblighi assunti con la presente convenzione, dovrà garantire un'efficiente assistenza quotidiana dell'organizzazione con:

- la sorveglianza della regolare entrata e uscita del pubblico utente (società sportive, giocatori, pubblico-spettatore, gruppi vari, scolaresche ecc.)
- il controllo dell'effettiva titolarità, da parte dei singoli utenti e dei vari sodalizi utenti, delle necessarie concessioni ed autorizzazioni rilasciate a cura della direzione del concessionario;
- la riscossione delle quote previste dal tariffario;
- l'informazione all'utenza (garantendo una presenza minima di personale addetto) circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
- il rispetto del calendario delle attività programmate e l'orario;
- l'approntamento delle strutture sportive necessarie, in particolare per lo svolgimento delle attività programmate;
- la fornitura dell'assistenza tecnica e funzionale durante le manifestazioni con presenza di pubblico;
- il controllo della regolare efficienza degli spazi accessori di servizio (spogliatoi, servizi igienici, ecc.)
- l'assolvimento con specifico personale di tutte le operazioni di pulizia giornaliera e programmata previste (locali vari, pavimenti, aree gioco, ecc.) e ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
- l'esecuzione tempestiva di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza.

ART. 23 - Organizzazione delle attività

Per ogni singola attività il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad ottenere l'agibilità, abilitazioni, autorizzazioni, licenze e atti similari prescritti dalle normative vigenti.

Il servizio di gestione deve essere prestato nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e della salute pubblica e dell'ordine pubblico o con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altra Autorità competente possa emanare nelle materie indicate.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza e trasparenza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivi, da considerarsi fruitore di pubblico servizio.

Il concessionario si impegna altresì, oltre a promuovere l'attività agonistica o semplicemente sportiva dei propri associati, a proporre attività sportive e motorie fruibili dalla generalità dei cittadini ed adeguate, secondo le diverse fasce d'età, al soddisfacimento di esigenze formative/educative, di tempo libero, di mantenimento e recupero fisico-motorio nonché di inclusione e aggregazione sociale nel rispetto e per gli effetti del D.Lgs. n. 38/2021.

ART. 24 – Controllo e verifiche della gestione

L'Amministrazione Comunale svolge controlli e verifiche costanti sulle qualità delle attività principali e complementari per la gestione dell'impianto sportivo.

L'Amministrazione Comunale può, in particolare, svolgere controlli e verifiche specifiche:

- a. sull'effettuazione delle prestazioni e sull'esecuzione degli obblighi contrattuali in relazione a quanto previsto dagli articoli precedenti;
- b. sull'esecuzione degli adempimenti a garanzia dell'esecuzione del contratto;
- c. su eventuali azioni o comportamenti del Concessionario o di suoi associati/dipendenti/collaboratori comportanti profili problematici per la gestione dell'impianto sportivo;
- d. in ordine alla funzionalità complessiva della gestione dell'impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi;
- e. in ordine all'efficacia delle relazioni tra essa ed il Concessionario sotto il profilo organizzativo e gestionale;
- f. in ordine alla soddisfazione ed al gradimento per le attività offerte da parte dei fruitori dell'impianto sportivo, anche mediante rilevazioni ed interviste specifiche;
- g. sulla compatibilità delle sponsorizzazioni acquisite dal Concessionario con le finalità delle attività e delle iniziative nell'ambito delle quali sono realizzate le attività del presente contratto;
- h. sui bilanci consuntivi del Concessionario, che devono essere presentati ogni anno;
- i. sulla corretta applicazione delle tariffe d'uso praticate dal Concessionario che devono essere conformi a quelle approvate con deliberazione dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune procederà a verificare periodicamente l'osservanza degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria e lo stato di attuazione del piano delle manutenzioni presentato in sede di gara attraverso sopralluoghi congiunti.

Il Concessionario e l'Amministrazione Comunale possono concordare lo svolgimento in comune di verifiche, finalizzate a rilevare l'impatto sociale delle attività prodotte nell'impianto sportivo.

ART. 25 – Revoca della concessione

Il Comune si riserva, il diritto di revocare, senza indennizzo, il presente atto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

L'esercizio di tale diritto sarà preceduto da specifico atto amministrativo nel quale dovrà essere stabilito un termine non inferiore a mesi 3 per il rilascio dell'impianto.

Il Concessionario dichiara e riconosce che, in tal caso, dovrà provvedere alla riconsegna al Comune dell'impianto e di quanto altro oggetto del presente atto, in buono stato di manutenzione e di efficienza, entro il termine che dal Comune sarà stato indicato e che competerà allo stesso il più ampio diritto di immissione in possesso in forma amministrativa.

ART. 26 – Cessazione anticipata della convenzione

1. La concessione può essere revocata nei seguenti casi:

- a) per rilevanti motivi di pubblico interesse.
- b) per gravi motivi di ordine pubblico
- c) per il venir meno del rapporto fiduciario e partecipativo con il concessionario a seguito di gravi fatti incompatibili con la gestione "partecipata" dell'impianto costituente una delle finalità della presente convenzione (ad esempio quando il concessionario (compresi tutti i suoi associati) pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente grave violazione di legge o regolamento, ovvero inosservanza di ordinanze o prescrizioni del Comune oppure nel caso di episodi di violenza, doping o gravi accadimenti che pregiudichino le basi morali ed etiche dello sport, nonché la dignità umana e la sicurezza di coloro che partecipano ad attività sportive, imputabili al concessionario o ai

suoi associati, dipendenti, volontari o persone in qualsiasi modo coinvolte nella gestione

d) per il venir meno della pluralità dei componenti delle cariche sociali collegiali (Assemblea e Consiglio Direttivo)

La concessione può essere risolta per inadempimento ai termini di legge, nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:

- a) gravi violazioni della presente convenzione;
- b) grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e periodica;
- c) gravi mancanze o negligenze della manutenzione ordinaria e straordinaria;
- d) rilevante scadenza del decoro dell'intero complesso sportivo;
- e) grave compromissione dell'igiene, in particolare dei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- f) chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti rilevanti per più di 15 giorni nel corso di un esercizio finanziario (salvo documentati casi di forza maggiore);
- g) utilizzo dell'impianto non coerente con le finalità improprie e specifiche della struttura, ovvero per manifestazioni, eventi, contesti estranei agli scopi sociali e statutari del concedente ovvero per fini privatistici.

Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della concessione, salvo cause di forza maggiore o altre a lui non imputabili. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario solo nel caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione. L'atto di recesso deve essere comunicato formalmente al concedente con almeno tre mesi di anticipo.

ART. 27 - Continuità del servizio in caso di controversie

In caso di controversia e/o contestazione e/o richiesta, comunque relativa all'esecuzione della gestione, nonché ad ogni altro fatto o atto direttamente o indirettamente afferente ad esso, il concessionario non avrà diritto di sospendere il servizio, né potrà rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute ma potrà formulare espressa riserva per iscritto all'Amministrazione comunale.

Il concessionario, fatte valere le proprie ragioni e riserve durante il corso dell'espletamento del servizio nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni ricevute, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione del servizio appaltato o delle prestazioni ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che possono derivare al Concedente

ART. 28 – Tracciabilità

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge n. 136//2010 e ss. mm. e ii..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto. A tal fine, il Concessionario comunica che i conti correnti bancari dedicati all'appalto in oggetto sono i seguenti: _____

ART. 29 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del contratto e del sotteso rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria.

ART. 30 – Elezione di domicilio

Il concessionario per l'espletamento del servizio in oggetto deve eleggere domicilio in **R i v o l i**.

ART. 31 - Proprietà dei dati relativi ai controlli e riservatezza

Il concessionario deve mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne tutti i documenti e le informazioni di cui viene in possesso.

Il concessionario deve mantenere riservata e non deve divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione e documento.

Il concessionario può citare nelle proprie referenze il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza sui documenti dell'appalto.

ART. 32 – Clausola etica

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla normativa vigente in materia di anticorruzione, al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento del Comune di R i v o l i , ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013.

Le parti, in relazione alla normativa sopra richiamata, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

ART. 33 – Normativa anticorruzione

Il concessionario dovrà impegnarsi ai sensi del vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Rivoli, visionabile/scaricabile sul sito web: <https://www.comune.rivoli.to.it> sezione "Amministrazione trasparente", all'osservanza di quanto in esso contenuto. Pertanto dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'Ente pubblico contraente, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001.

ART. 34 – Rinvio ad altre norme

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle Leggi e al vigente Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 31.01.2008 e modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 109 del 30.09.2008 nonché al Regolamento dei beni immobili del Comune di Rivoli, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 27.10.2016, e, in o applicabili, alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 35 - Rinvio al Regolamento Comunale per l'assegnazione e per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali

Viene richiamato, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, *Regolamento per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali, adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 del 31.01.2008 e modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 109 del 30.09.2008* che il concessionario, con l'apposizione della firma in calce allo stesso, dichiara di aver letto, di aver ritenuto congruo ed applicabile e di approvare, ed al quale si dovrà far riferimento per quanto non previsto dalla presente convenzione.

Il concessionario si impegna altresì a far rispettare detto regolamento da tutti i frequentatori dell'impianto e a segnalare ai preposti alla vigilanza le eventuali trasgressioni da chiunque commesse.

Art. 36 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, si informa che:

a) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rivoli, che potrà essere contattato ai seguenti riferimenti:

Telefono: 011/9513554

Indirizzo Pec: comune.rivoli.to@legalmail.it

b) potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati nella persona dell'Avvocato Cristiano Michela, al seguenti recapiti:

posta elettronica: c.michela@avvocatipacchiana.com

posta elettronica certificata: cristianomichela@pec.ordineavvocatitorino.it

telefono 011 5629063

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura in oggetto e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dalla stessa;

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Rivoli implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento.

Inoltre, potranno essere comunicati a: soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, esclusivamente per le finalità di cui alla presente Informativa.

In particolare, i dati potranno essere comunicati a:

- persone autorizzate al trattamento all'uopo designate dal Responsabile e Suoi consulenti;
- concorrenti che partecipano alla manifestazione di interesse e ad ogni altro soggetto che ne abbia titolo ai sensi della normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi;
- altri soggetti delle Pubbliche Amministrazioni e dell'Autorità Giurisdizionale.

Il Titolare del trattamento e i Responsabili del trattamento garantiscono l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio ai sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679.

Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura in oggetto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

Art. 37 – Oneri e spese.

Tutte le spese della presente convenzione nonché quelle dipendenti dalla medesima, nessuna esclusa o eccettuata, vengono assunte dall'Aggiudicatario.